



Data di pubblicazione: 01/12/2021

Nome allegato: *_CONDIZIONI FORNITURA_Archivio Storico 2021-23.pdf*

CIG: 8956989526;

Nome procedura: *Procedura - ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) della legge 120/2020, come modificato dall'art.51, comma 1, della legge 108/2021 - mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento del Servizio biennale di gestione dell'archivio storico dell'INPS e di catalogazione "libro alla mano", supporto alle attività della biblioteca centrale dell'INPS.*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Procedura - ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) della legge 120/2020, come modificato dall'art.51, comma 1, della legge 108/2021 - mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento del «*Servizio biennale di gestione dell'archivio storico dell'INPS e di catalogazione "libro alla mano", supporto alle attività della biblioteca centrale dell'INPS*»

CIG 8956989526

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

PREMESSA	3
Art. 1 Valore e oggetto della procedura.....	4
Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO	6
Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi	15
Art. 4 Soccorso istruttorio --.....	17
Art. 5 Modalità di valutazione delle offerte	17
art. 6 Svolgimento della procedura	21
Art. 7 Aggiudicazione e stipulazione del contratto	23
Art. 8 Modalità di esecuzione del Servizio	24
Art. 9 Penali	26
Art. 10 Risoluzioni.....	27
Art. 11 Recesso	27
Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	28
Art. 13 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento.....	28
Art. 14 Divieto di cessione del contratto e subappalto	30
Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	33
Art. 16 Intervento sostitutivo della stazione appaltante	34
Art. 17 Lavoro e sicurezza	35
Art. 18 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni	37
Art. 19 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente	38
Art. 20 Spese.....	38
Art 21 Foro competente	38
Art 22 Allegati	38

Premessa

Le presenti Condizioni Particolari di Servizio (di seguito per brevità anche l'"Appalto" o il "Servizio") hanno ad oggetto l'affidamento del «**Servizio biennale di gestione dell'archivio storico dell'INPS e di catalogazione "libro alla mano", supporto alle attività della biblioteca centrale dell'INPS**».

Le Condizioni Generali relative al contratto che verrà concluso con il fornitore all'esito della procedura di Richiesta di Offerta svolta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) sono integrate e modificate dalle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

In caso di contrasto, le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Particolari di Fornitura prevarranno sulle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, fermo restando il rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" (di seguito per brevità anche il "**Codice**").

Art.1 Valore e oggetto della fornitura

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del «Servizio di gestione dell'archivio storico dell'INPS e di catalogazione "libro alla mano", supporto alle attività della biblioteca centrale dell'INPS», per il periodo di 24 mesi dalla stipula contrattuale.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell'appalto è presuntivamente valutato in **euro 202.500,00 (euro duecentoduemilacinquecento/00)** IVA esclusa.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara.

Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a **€ 850,00 (Euro ottocentocinquanta/00)** IVA esclusa, come meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato sub 8 al presente atto.

E' comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Premesso quanto sopra, ciascun concorrente avrà la facoltà di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi come di seguito specificato:

1. I sopralluoghi potranno essere effettuati presso la Biblioteca centrale dell'Istituto, presso la Sede Centrale dell'Inps, sita in Roma, in via Ciriaco De Mita, 21, previo appuntamento da concordare con la dott.ssa **Antonella Uselli**, reperibile a mezzo posta elettronica all'indirizzo antonella.uselli@inps.it ovvero telefonicamente al n. **06 59053792**, entro e non oltre le **ore 13:00 del 3 dicembre 2021**.
2. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'operatore mediante delega da quest'ultimo sottoscritta. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
3. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.
4. Ciascun operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
5. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti, la presa visione dei luoghi potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Art. 2 Modalità di partecipazione alla RdO

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Il concorrente è invitato a presentare l'Offerta, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale www.acquistinretepa.it.

L'Offerta dovrà essere fatta pervenire, entro la data e l'ora indicata sul sistema, pena l'irricevibilità dell'Offerta e comunque la sua irregolarità.

Il concorrente dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

A. Documenti di carattere amministrativo:

1. **Domanda di partecipazione**, redatta secondo il modello di cui all'allegato sub 1, con la quale il Concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete e

GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);

2. **Documento di Gara Unico Europeo**, il concorrente compila il DGUE, allegato *sub 2*, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Il concorrente compila il DGUE nelle seguenti parti: Parte I, Parte II (in caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, in caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D), Parte III, Parte IV, Parte VI.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza).
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di

sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (*i.e.*, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (*i.e.*, revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, dovranno essere riferite anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

a) in caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, sottoscritto con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione integrativa di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (già contenuta nel form allegato *sub 4*);
- dichiarazione integrativa di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (già contenuta nel form allegato *sub 4*);
- originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Si ricorda che il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

b) nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la seguente documentazione:

la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b), del Codice e s.m.i.; detta dichiarazione è già contenuta nel DGUE del Concorrente;

3. **Dichiarazione integrativa del concorrente:** la domanda deve essere redatta in bollo e presentata sulla base del modello allegato *sub 3* "Schema di dichiarazione integrativa del concorrente", mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nelle presenti Condizioni particolari di fornitura ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente. In particolare, partecipanti devono dichiarare il possesso del seguente

Requisito di idoneità professionale:

Iscrizione nell'Elenco degli operatori economici prestatori di servizi archivistici presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio o di altra regione,

ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019, n. 244.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Modalità di pagamento del bollo

La Dichiarazione integrativa del concorrente dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- (i) dei dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016, i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- (ii) dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5): INPS, Via Ciro il Grande, 21 - Roma, C.F. 80078750587);
- (iii) del codice ufficio o ente (campo 6): TJJT. Lo spazio "subcodice" (campo 6) è a disposizione dell'ente richiedente (INPS); il campo non dovrà essere compilato. Ove la mancata valorizzazione di tale campo non consenta di completare il pagamento, potrà essere indicato un qualsiasi subcodice composto da due cifre, ad es. "AA";
- (iv) degli estremi dell'atto (campo 10): non compilare; (v) del codice tributo (campo 11): 456T;
- (v) della descrizione del pagamento (campo 12): "Imposta bollo-Gara Servizio WEB".

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23.

In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria;

4. **documento attestante la garanzia provvisoria**, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della **certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione**;
5. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;
6. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCPass, l'Amministrazione Concedente potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE.
7. **attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall'Istituto**, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo;
8. **Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)**, sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo;
9. **copia delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura e delle eventuali Informazioni complementari**, sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell'offerente o del soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;

La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento ai valori economici offerti, a pena di esclusione.

B. Documenti di carattere tecnico:

1. **Relazione tecnica**, di estensione non superiore alle 15 (quindici) pagine, suddivisa in capitoli per quante sono le voci che danno luogo a punteggio, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nelle presenti Condizioni particolari di fornitura e che contenga lo sviluppo, in modo chiaro e conciso degli argomenti indicati al successivo paragrafo 5.4, criteri da A1 ad A5 (Copertina e indici sono esclusi e potranno essere numerati separatamente);
2. **Elenco delle esperienze pregresse**, massimo 4 (2 per le attività di Archivio e 2 per quelle di Biblioteca), relative a servizi erogati simili a quelli oggetto della presente procedura. In particolare, per ogni attività svolta presso un soggetto, pubblico o privato, dovrà essere indicata la denominazione del cliente presso cui è stato erogato il servizio, il periodo di esecuzione del servizio, una descrizione completa e dettagliata del servizio affidato, il valore aggiunto che l'intervento dell'Operatore ha apportato all'organizzazione e alla gestione delle attività del soggetto affidatario dell'appalto e la descrizione delle possibilità di riutilizzo e del valore aggiunto dell'esperienza pregressa ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento;
3. **Curricula** delle risorse che si intendono impiegare per singolo profilo professionale, di cui al successivo paragrafo 8.4, redatti secondo il modello "Europass Curriculum Vitae" (ex Curriculum Vitae Europeo), e un elenco riepilogativo dei *curricula* presentati intitolato "Elenco figure professionali" suddiviso per figura professionale e contenente i nominativi delle risorse, titolo di studio e esperienze professionali maturate.

Il personale deve essere, comunque in possesso di un diploma di laurea e di un titolo di specializzazione in Archivistica per l'Archivio storico e in Biblioteconomia per la biblioteca.

In particolare, dovranno essere presentati i *curricula* come riportato alla successiva tabella dei "Criteri" al punto 5.4.

Tali *curricula* dovranno essere redatti secondo il modello "Europass Curriculum Vitae" (ex Curriculum Vitae Europeo) il cui *format* si può ottenere accedendo al seguente sito:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneCittadini/Orientarsi/EuropassCurriculumVitae/>

I *curricula* dovranno essere debitamente compilati in ogni loro parte da ciascuna delle risorse che l'Operatore intenderebbe utilizzare e dovranno essere firmati e sottoscritti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

C. Documenti di carattere economico:

1. **offerta economica**, redatta nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo lo schema di cui

all'allegato *sub* 5 alle presenti Condizioni Particolari di Servizio. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, C.F. 80078750587);
- del codice ufficio o ente (campo 6: via Canton: TK5)
- del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: *Imposta di bollo - Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del Servizio di gestione dell'archivio storico dell'INPS.*

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'INPS, entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

Nell'ambito dell'Offerta economica dovrà essere indicato:

- la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base d'asta;
- i costi aziendali concernenti l'adempimento dell'Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
- i costi dell'Operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016
- copia scansionata di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, firmata digitalmente, in corso di validità.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

I valori offerti IVA esclusa dovranno essere altresì indicati a sistema e dovranno coincidere con quanto risultante dall'offerta economica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato sub 5 al presente documento.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche **copia scansionata del titolo abilitativo**, sottoscritta con firma digitale.

Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale www.acquistinretepa.it, si rinvia ai Manuali d'uso del Sistema di e-Procurement, disponibili sul medesimo portale.

Art. 3 Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi

Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

B. Documenti di carattere amministrativo

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- la o le **Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE** di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà sussistere **apposita dichiarazione**, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub 1* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura;
- tra i documenti di carattere amministrativo dovrà altresì sussistere un'apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, **ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti di prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese**. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub 1* alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Nel caso di offerta presentata **da un raggruppamento o da un consorzio già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, tra i documenti di carattere amministrativo, dovrà sussistere **apposita dichiarazione sostitutiva**, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli **estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo**,

redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub* 1 alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.

Nel caso di offerta presentata dai **consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)**, del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

- il consorzio dovrà indicare in sede di offerta **per quali consorziati il consorzio medesimo concorre**;
- la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente art. 2 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

Art. 4 Soccorso istruttorio

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 5 Modalità di valutazione delle offerte

5.1 L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

5.2 La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	<i>70</i>
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	<i>30</i>
Totale (Ptotale)	100

in particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

Ptotale= PT + PE

5.3 il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$PTR_{ij} = PT_{max} * PT_{ij} / \max(PT_{ij})$

dove:

PTR_{ij} = punteggio tecnico complessivo riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

PT_{max} = punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica (70)

PT_{ij} = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

max(PT_{ij}) = punteggio risultato più elevato tra quelli attribuiti ai concorrenti

Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:

Criteri	Punteggio massimo
A. Relazione Tecnica	30 di cui:
A1 - Valutazione del progetto in termini di efficacia ed efficienza	8
A2 - Organizzazione e gestione del servizio	8
A3 - Metodologie e strumenti finalizzati alla valutazione e al controllo delle prestazioni rese	8
A4 - Programma di aggiornamento professionale del personale impiegato nell'appalto	3
A5 - Attività di coordinamento con l'attuale fornitore	3

B. Esperienze pregresse <i>(ciascuna esperienza dovrà contenere gli elementi previsti al precedente art. 8,</i>	4 di cui:
---	------------------

Procedura - ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) della legge 120/2020, come modificato dall'art.51, comma 1, della legge 108/2021 - mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento del «Servizio biennale di gestione dell'archivio storico dell'INPS e di catalogazione "libro alla mano", supporto alle attività della biblioteca centrale dell'INPS»

CIG 8956989526

<i>comma 5)</i>	
B1 -Attività di Archivio	2
B2 - Attività di Biblioteca	2

C. Curricula figure professionali	36 di cui:
C1 - Titolo di studio massimo conseguito	Da 0 a 5 da attribuirsi con le seguenti modalità:
Laurea vecchio ordinamento (4-6 anni) o magistrale in materie letterarie o economico-giuridiche	5
Laurea triennale in materie letterarie o economico-giuridiche	4
Laurea vecchio ordinamento (4-6 anni) o magistrale altri indirizzi	3
Laurea triennale altri indirizzi	2
diploma scuola secondaria	1
C2 – Specializzazioni massime conseguite	Da 0 a 5 da attribuirsi con le seguenti modalità:
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari o equivalenti (due anni)	5
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato (profilo archivisti)	5
Master universitari in "Gestione e direzione di biblioteche" (profilo bibliotecari)	3
Scuola vaticana di biblioteconomia (profilo "bibliotecari") (1 anno)	3
Scuola vaticana di archivistica (profilo "archivisti") (1 anno)	3
Corsi di formazione professionale e scuole di specializzazione private di durata almeno annuale	2
Frequenza scuole di specializzazioni e seminari di durata almeno annuale	1
C3 - Numero di anni di attività professionale specifica (archivista o bibliotecario) documentabile dai <i>curricula</i>	Da 0 a 10 da attribuirsi con le seguenti modalità:

Oltre 5 anni	10
Maggiore di 3 fino a 5 anni	8
Da 1 a 3 anni	2
Meno di un anno	0
C4 - Conoscenza documentata dei <i>software</i> Gea per il profilo di archivista e Eos Web per il profilo bibliotecari	Da attribuirsi con le seguenti modalità
Sì	16
No	0
<u>PUNTEGGIO TECNICO TOTALE</u>	<u>70</u>

5.3.1 Specificatamente, con riferimento ai criteri di cui alle lettere A e B della tabella che precede, per ciascun sub - criterio di valutazione, il relativo punteggio tecnico sarà attribuito in ragione del giudizio assegnato alle caratteristiche offerte tra quelli di seguito riportati: "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente".

5.3.2 Ad ogni giudizio corrisponderà l'attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile e segnatamente: "ottimo=100%", "buono=75%", "discreto= 50%", "sufficiente=25%", "insufficiente=0%".

5.3.3 Il punteggio di merito tecnico relativo, rispettivamente, ai criteri A e B della tabella che precede sarà dato pertanto dalla somma dei punteggi attribuiti ai relativi sub-criteri.

5.3.4 Per il criterio di cui alla lettera C della tabella che precede, i punteggi relativi ai sub-criteri saranno attribuiti a ciascun curriculum con le modalità indicate nella medesima tabella e, successivamente, si procederà a sommare i punteggi attribuiti ai sub-criteri e a calcolare la media aritmetica del punteggio complessivo per il criterio (dato dalla somma dei punteggi relativi ai sub-criteri) attribuito ai singoli *Curriculum*.

5.3.5 Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi conseguiti per ciascun criterio, si precisa che l'attribuzione del punteggio complessivo avverrà proporzionalmente attribuendo il massimo del punteggio tecnico (70 punti) all'Offerente che avrà fornito la migliore offerta (migliore sommatoria dei punti attribuiti a ciascun criterio o *sub-criterio*) e graduando gli altri di conseguenza (c.d. "riparametrazione"). Si applicherà pertanto la formula di cui al precedente comma 4.

5.5 Il "Punteggio Economico", per un massimo di 30 punti, sarà determinato secondo la seguente formula:

$$Pe_i = R_i / R_{max} \times 30$$

dove:

R_i = valore di ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*

R_{max} = valore di ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Il punteggio massimo di 30 punti viene assegnato in base al ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara di cui all'art. 1 del presente documento.

5.6 Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. Si procederà pertanto a troncare le cifre alla seconda cifra decimale. Il punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PTR + PE.

5.7 Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Art. 6 Svolgimento della procedura

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate sul "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso*", aggiornato al 5 maggio 2017, e nel rispetto delle previsioni del Codice.

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, in quanto alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.

Formata la graduatoria automatica, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsti dall'art. 97 del Codice.

Il sorteggio verrà effettuato con le modalità indicate sul "*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso*", aggiornato al 5 maggio 2017.

La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti nel corso della seduta pubblica.

Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'Istituto potrà richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice

Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.

L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 7 Aggiudicazione e stipulazione del contratto

All'esito dello svolgimento della procedura sul sistema, verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante l'aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Il contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a sistema, da parte dell'Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo.

Il predetto Documento dovrà in ogni caso essere restituito dal fornitore, entro **10 (dieci) giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, o da persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia scansionata della fonte dei poteri, sottoscritta con firma digitale.

Entro il medesimo termine di **10 (dieci) giorni**, l'aggiudicatario dovrà altresì trasmettere il documento comprovante la costituzione della **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, altresì ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Codice. **La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.**

All'atto della stipula del contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.

Art. 8 Modalità di esecuzione del Servizio

8.1 DURATA

Il contratto avrà durata di 24 mesi a partire dall'attivazione.

8.2 OGGETTO

a) Archivio Storico e Polo archivistico nazionale

L'intervento richiesto, da effettuarsi con personale qualificato ai sensi del Decreto Ministeriale del 20 maggio 2019 n.244 e con la Direzione scientifica della Soprintendenza Archivistica per il Lazio, prevede tutti i lavori necessari alla riorganizzazione, riordinamento e manutenzione dell'Archivio storico.

In particolare

1. schedatura, riordinamento ed inventariazione dei diversi fondi secondo il piano di lavoro della Direzione dell'Archivio storico. I lavori saranno realizzati nel rispetto delle norme internazionali di descrizione ISAD(G) e ISAAR. I lavori stessi saranno corredati dalle introduzioni e dagli strumenti di ricerca e di consultazione (indici e repertori) e si concluderanno con il riordinamento materiale delle carte;
2. collaborazione con il personale dell'Archivio Storico nei sopralluoghi nei depositi archivistici e nell'analisi e selezione dei fondi da acquisire, nelle operazioni di scarto;
3. consulenza nella revisione e eventuale nuova stesura del massimario di scarto e del titolario dell'Istituto;
4. consulenza e collaborazione nelle operazioni di selezione e scarto della documentazione conservata nei depositi dell'Istituto;
5. consulenza e collaborazione nel riordinamento e conservazione della documentazione digitale;
6. analisi degli spazi, sistemazione materiale della documentazione, redazione di inventari topografici per il servizio addetto alla consultazione;
7. collaborazione nelle iniziative di valorizzazione dell'archivio (pubblicazioni, mostre, ecc.);
8. assistenza agli studiosi nella consultazione dei fondi;
9. Supporto nella valutazione e scelta di nuovi software specifici;
10. Collaborazione con i progettisti dei sistemi informativi responsabili della realizzazione del nuovo software di gestione
11. supporto e collaborazione nella migrazione dei dati a nuovo software;
12. collaborazione con i progettisti dei sistemi informativi affinché siano incorporate fin dall'origine procedure destinate alla salvaguardia dei documenti e all'archiviazione digitale

b) Biblioteca.

E' necessario che la o il Bibliotecaria/o abbia una esperienza pluriennale nell'uso del software di catalogazione EOS WEB.

L'intervento riguarderà:

1. catalogazione del materiale monografico di nuova acquisizione (descrizione secondo gli standard nazionali ed internazionali REICAT e ISBD/M, analisi semantica del documento, indicizzazione secondo il Nuovo soggettoario e eventuale altro thesaurus/soggettario scelto);
2. catalogazione e gestione del materiale periodico corrente (descrizione secondo gli standard nazionali ed internazionali REICAT e ISBD/S, gestione fascicoli, rilegatura);
3. catalogazione e gestione delle risorse elettroniche;
4. razionalizzazione delle voci in catalogo.
5. Supporto nella valutazione e scelta di nuovi software specifici;
6. collaborazione con i progettisti dei sistemi informativi responsabili della realizzazione del nuovo software di gestione
7. supporto nella migrazione dei dati a nuovo software;

Tutte le operazioni sopradescritte verranno eseguite unitamente all'attività di affiancamento e formazione del personale.

L'impegno valutato per lo svolgimento di tali attività (Archivio Storico e Biblioteca) è di **4.500** ore uomo per anno, suddivise in 4.400 per l'archivio e 100 per la biblioteca.

L'Amministrazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di variare, in relazione alle proprie esigenze, la distribuzione dell'impegno nelle due strutture.

8.3 SEDE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il servizio verrà svolto presso i locali della Direzione Generale dell'Inps in Roma, nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì all'interno della fascia oraria 7.30 - 15, con utilizzo del software e delle postazioni PC dell'Istituto. L'articolazione delle prestazioni sarà successivamente concordata in relazione alle esigenze organizzative delle due strutture.

Saranno a carico dell'Istituto tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede e delle attrezzature hardware e del software, nonché i materiali necessari (Cd, Dvd, toner, etc.).

8.4 PERSONALE

Per l'espletamento dei servizi di cui al paragrafo 8.2, la Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione personale (minimo tre unità di cui due archivisti/e ed un bibliotecario/a e massimo 5 unità, 4 archiviste e 1 bibliotecario) con specifica competenza ed esperienza in materia archivistica e biblioteconomica e nell'uso della strumentazione informatica, e 1 archivista con esperienza nella "Formazione gestione e conservazione degli Archivi digitali" da utilizzare per consulenza e supporto alle attività inerenti il Polo archivistico nazionale dell'Istituto .

Il personale della Ditta sarà coordinato da un responsabile la cui funzione è quella di garantire il buon funzionamento dei servizi.

Il responsabile del coordinamento è tenuto a:

CIG 8956989526

1. garantire il puntuale svolgimento delle attività nei tempi e secondo le modalità concordate con la Direzione dell'Archivio e della Biblioteca;
2. garantire che il personale sia adeguatamente addestrato a svolgere le attività richieste;
3. garantire che i locali, le attrezzature e il materiale di consumo siano utilizzati esclusivamente per motivi di servizio;
4. assicurare la copertura dei servizi richiesti provvedendo, in caso di assenze, alla tempestiva sostituzione del personale mancante;
5. segnalare tempestivamente alla Direzione dell'Archivio e della Biblioteca eventuali cause di forza maggiore (es. scioperi dei mezzi pubblici o del proprio personale) che rendano impossibile assicurare in tutto o in parte il servizio.

Il personale impiegato non deve subire sostituzioni se non per causa di forza maggiore.

L'Amministrazione appaltante avrà facoltà di chiedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualunque momento, la sostituzione del personale nel caso si verificassero prestazioni o comportamenti non soddisfacenti o scorretti.

8.5 USO DELLE MACCHINE, DELLE ATTREZZATURE, MATERIALI DI CONSUMO, LOCALI, ENERGIA ELETTRICA, LINEE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI

Il personale della Ditta è tenuto a:

1. mantenere in stato ottimale di funzionamento le attrezzature affidategli per l'espletamento dei servizi;
2. utilizzare i locali, le attrezzature, i materiali di consumo, l'energia elettrica, le linee telefoniche e di trasmissione dati solo per le attività oggetto del presente Capitolato e secondo le modalità concordate con la Direzione;
3. non abbandonare oggetti personali nei locali della Biblioteca.

Art. 9 Penali

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:

- 0,6 per mille dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 7, in caso di ipotesi accertate di inadempienza o di ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei servizi;
- 0,3 per mille dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 7, per ogni ipotesi accertata di impiego di personale (con riferimento a ciascuna singola unità) differente rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e nell'elenco riepilogativo dei curricula presentati (intitolato "Elenco figure professionali") come previsto all'art. 8, comma 5, della Lettera d'Invito;

- 0,3 per mille dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 7, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale (con riferimento a ciascuna singola unità), oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla richiesta da parte dell'Istituto (vedi ultimo periodo del paragrafo 8.4).
1. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
 2. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al **5%** dell'importo contrattuale.
 3. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 4. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
 5. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
 6. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa

Art. 10 Risoluzioni

Il contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1°, del D.Lgs. 50/2016e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2°, del Codice.

Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi e con le modalità previsti dalle Condizioni Generali di Contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

In caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 11 Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino.

L'Istituto potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Istituto, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna le prestazioni e ne verificherà la regolarità.

Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- il contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto medesimo. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;

- a seguito della modifica del contratto, l'Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, l'Istituto comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto medesimo. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 13 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

1. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà a corpo, mediante corresponsione di un canone trimestrale. Il canone trimestrale sarà calcolato dividendo l'importo contrattuale di cui al precedente comma 1 per gli otto trimestri di durata contrattuale.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € **Euro 850,00** (ottocentocinquanta/00) come meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato *sub "8"* al presente documento.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
4. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.
5. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura trimestrale posticipata rispetto alle competenze maturate nel periodo di riferimento, per la quale non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante, da trasmettersi all'Istituto nell'ultimo giorno del mese di riferimento. La contestazione successiva della Stazione

Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
7. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

Il pagamento della fattura è subordinato:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice e del contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte della stazione appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali
8. In applicazione dell'art. 106, comma 1°, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi di cui al punto 1).
 9. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto.
 10. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
 11. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

È facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, ivi compresa la compensazione di cui al periodo che segue.

L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

Sarà facoltà della stazione appaltante variare, con semplice comunicazione all'appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 14 Divieto di cessione del contratto e subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attività di cui alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto - ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice e s.m.i. - nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi della predetta norma e delle previsioni che seguono.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto;
- b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;

- d) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 6 del 16 novembre 2016.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) la copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- g) la copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'Operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'Operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento della fornitura da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.

L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante

provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle imprese.

In particolare, l'aggiudicatario si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente procedura, sia attivi da parte della stazione appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati agli appalti dell'Istituto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge 13

agosto 2010, n. 136, e a trasmettere contestualmente le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui detti conti;

- g. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- h. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 16 Intervento sostitutivo della stazione appaltante

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo capoverso del presente articolo, l'Istituto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 17 Lavoro e sicurezza

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal precedente art. 18.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili

all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 18 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
- b) il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. **Adriano Morrone**, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
- e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;

- f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, fra cui i componenti delle commissioni di gara, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare seguenti diritti:
1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it)
 2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.

Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce della fornitura della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Art. 19 Contatti con l'Unità Ordinante e ufficio competente

Per eventuali informazioni è possibile contattare via e-mail il Responsabile del Procedimento, salvo diversa determinazione, dott. **Ivano Mannucci** all'indirizzo mail ivano.mannucci@inps.it e ai seguenti recapiti: tel. **06 5905.8606**.

L'Ufficio centrale competente per la gestione del contratto è:

INPS - Direzione Centrale Benessere organizzativo, Sicurezza e Logistica – via Ciro il Grande n. 21 - 00144 Roma; la dr.ssa **Antonella Uselli** è il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di appalto è disciplinato dall'art. 53 del Codice, dalla legge n. 241/1990 e dalle norme regolamentari dell'INPS.

Art. 20 Spese

Sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'IVA.

Procedura - ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) della legge 120/2020, come modificato dall'art.51, comma 1, della legge 108/2021 - mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento del «Servizio biennale di gestione dell'archivio storico dell'INPS e di catalogazione "libro alla mano", supporto alle attività della biblioteca centrale dell'INPS»

CIG 8956989526

Art. 21 Foro competente

Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 22 Allegati

- All.1 - Domanda di partecipazione;
- All.2 - DGUE;
- All.3 - Dichiarazione Integrativa del concorrente;
- All.4 - Dichiarazione dell'Impresa Ausiliaria;
- All.5 - Schema di offerta economica;
- All.6 - Elenco Istituti di Credito;
- All.7 - Attestato di sopralluogo;
- All.8 - Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.